

Il Metodo Simonetti: rigettati i domiciliari come misura cautelare contro un paziente cannabico

Abbiamo il piacere di pubblicare questo dossier di un caso concreto

- con descrizione della strategia per smontare la richiesta di arresti domiciliari

- illustrativo di come attaccare l'automatismo cautelare degli arresti domiciliari nel caso del paziente-coltivatore

APPROFONDIMENTO · DIRITTO PENALE E DIRITTO ALLA SALUTE

La vicenda in questione. Nei confronti di paziente in cura con cannabis terapeutica, trovato con circa 625 grammi di prodotto e 5 piante a ciclo continuo, sono stati richiesti gli arresti domiciliari come misura cautelare, per presunto spaccio.

Davanti al GIP di Reggio Calabria, l'avv. Lorenzo Simonetti ha opposto una difesa evidenziando la diversa e dovuta «ricostruzione logica» del fatto.

Il giudice ha respinto la richiesta del Pubblico Ministero e ha disposto la piena libertà dell'indagato, senza altre misure. Ricostruiamo il procedimento difensivo attraverso l'analisi della strategia dell'avvocato.

Un punto fermo, subito: il procedimento non è concluso. Il GIP ha deciso soltanto sulla richiesta di misura cautelare, cioè sulla domanda del Pubblico Ministero di applicare gli arresti domiciliari in attesa del processo, e l'ha respinta. Non è una sentenza di assoluzione, il procedimento non è chiuso e l'ordinanza di un GIP non è vincolante, ma l'ordinanza di Reggio Calabria è un precedente molto utile per altri giudici.

Nullum crimen sine iniuria. Non esiste reato senza offesa al bene giuridico tutelato (la salute pubblica per la materia stupefacenti): la massima che, in un'aula di giustizia, separa dal fatto punibile il fatto tipico ma inoffensivo della salute pubblica.

Il caso in breve

Il 15 ottobre 2026, nel corso di un controllo stradale casuale, la polizia giudiziaria rinviene nell'auto di un uomo alcune sigarette artigianali di cannabis, per complessivi 5 grammi. La successiva perquisizione domiciliare porta al sequestro di 5 piante in coltivazione e di circa 620 grammi lordi di infiorescenze con THC a funzione terapeutica, ripartiti in una ventina di contenitori. In casa vi è anche un'attrezzatura completa per la coltivazione indoor: illuminazione a LED, aerazione con filtro, fertilizzanti specifici, tre serre da interno. Totale a verbale: 625 grammi e 5 piante.

L'indagato è un paziente iscritto all'associazione PazientiCannabis APS ETS, titolare di regolare prescrizione di cannabis terapeutica dopo l'insuccesso dei farmaci convenzionali, con reddito lecito documentato. Il Pubblico Ministero chiede gli arresti domiciliari. All'udienza del 17 ottobre 2026 il GIP del Tribunale di Reggio Calabria rigetta la richiesta e ordina la liberazione, dando atto della «corposità» della memoria difensiva.

Il sillogismo da disinnescare

Il quadro di partenza, riconosce lo stesso Avv. Simonetti, era «tutt'altro che favorevole».

Il ragionamento utilizzato nella richiesta degli arresti domiciliari (formalizzata dall'accusa) risponde alla seguente struttura:

- *premessa maggiore*: per la giurisprudenza la condotta di coltivazione domestica esce dal perimetro penale soltanto se è minima, rudimentale e destinata in modo oggettivo all'uso personale esclusivo;
- *premessa minore*: nel caso concreto, l'attrezzatura è completa ed accurata e la tipologia di coltivazione non è obiettivamente di «minime dimensioni» + grammi 600 infiorescenze THC in detenzione;
- *conclusione secondo il Pubblico Ministero*: 1) il fatto è tipico perché non è una coltivazione domestica + 2) la finalità personale non rileva + 3) dunque si tratta di una duplice condotta (coltivazione e detenzione) volta allo spaccio → richiesta del PM di misura cautelare arresti domiciliari.

Soluzione: l'accusa ha ragionato similmente a una formula → «tante piante e tanta erba uguale spaccio» → quindi misura cautelare automatica.

La difesa non ha discusso il risultato del ragionamento (che può valere anche in altri casi) e, quindi, ha fatto vedere che la formula del ragionamento come sopra schematizzata, in questo caso, non funzionava perché contraddetta dalla forza logica degli elementi contrari alla presunzione di spaccio valorizzati dalla difesa.

Difesa Avvocato Simonetti: attacco difensivo in 5 fasi

Fase I. La lettura degli atti processuali dell'arresto in chiave tossicologica

La prima attività di difesa è leggere il verbale di sequestro (art. 354 c.p.p.) ponendosi 3 domande: è stato accertato il principio attivo? Il peso è lordo o netto? Piante e prodotto sono stati pesati separatamente?

In pratica, senza sapere quanta "sostanza drogante" c'è davvero nell'erba, la tesi stessa dell'efficacia drogante resta un'affermazione, non un fatto. E la difesa deve pretendere che l'efficacia drogante sia accertata già in fase cautelare, sede nella quale non può lavorarsi sol per automatismi.

Restano soltanto gli strumenti tipici di una «coltivazione domestica di dimensione a ciclo continuo» stante la strumentazione a disposizione.

Fase II. Documentare la persona

Prescrizioni mediche, piano terapeutico, storia clinica con l'insuccesso dei farmaci convenzionali, reddito lecito che toglie fondamento logico all'idea dello spaccio come fonte di sostentamento, assenza di precedenti, nessun inserimento in ambienti di spaccio. Sono gli elementi che, nelle parole dell'autore, trasformano l'uso personale «da affermazione a fatto provato».

Fase III. La scienza come alleata

La difesa si è avvalsa di una consulenza tecnica (Dott. Carlo Privitera) che ha stimato in via presuntiva il fabbisogno terapeutico a partire dalle prescrizioni, verificandone la coerenza con il quantitativo rinvenuto. Il parametro dei 25 mg di THC per dose, ricorda la difesa, è tarato sul consumatore ricreativo e non sul malato, il cui fabbisogno va misurato su dati clinici e antropometrici.

In sintesi, non si discute più di «quanta cannabis sia troppa», ma di «quanta ne serve a quella persona». Un numero costruito sulla cartella clinica ha valore più di mille aggettivi.

Fase IV. Contestare la premessa, non la conclusione

È il cuore della strategia di questo avvocato: i criteri della giurisprudenza di legittimità sulla coltivazione domestica sono stati elaborati per l'autoconsumo ricreativo e loro funzione è chiarire la destinazione del prodotto. Se la destinazione è provata per altra via, cioè con la prescrizione medica, viene meno il giudizio predittivo sul possibile accrescimento del mercato illecito, che è il pericolo presidiato dalla norma.

Fase V. Le esigenze cautelari come partita autonoma

La difesa ha proposto di leggere il grado delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.) come una **grandezza doppia**: la *probabilità* dell'evento temuto e la *gravità* del danno che ne deriverebbe. Le due variabili sono inversamente correlate: per un danno gravissimo basta una probabilità anche modesta, per un danno contenuto ne serve una elevata.

Una difesa penale che deve analizzare il *perché* della illogicità della presunzione di spaccio

N.B. ALERT → occorre saper gestire il seguente quesito accusatorio: la condotta in questione costituisce comunque detenzione a fini di spaccio perché il tuo paziente-cliente è munito di prescrizione medica e non avrebbe avuto bisogno di avere così tanta cannabis a casa (avrebbe potuto utilizzare il servizio farmaceutico di approvvigionamento).

RISPOSTA → La difesa ha proposto una lettura degli artt. 73 e 75 d.P.R. 309/90 orientata all'art. 32 Cost.: **in assenza di una norma che includa espressamente la coltivazione terapeutica tra le condotte punibili**, il caso concreto va analizzato in modo diverso perché privo di finalità di spaccio.

Quindi, dato che la legge nasce per impedire che il prodotto finisca sul mercato, se è provato che esso serve a curare una persona, quel rischio, nel caso concreto, non c'è. E dunque *nullum crimen sine iniuria*.

Una difesa legale costruita sulla persona

Il caso riassume un lavoro difensivo che ha collegato l'analisi degli atti alla storia clinica del paziente, documentando il percorso terapeutico e coinvolgendo una competenza tecnica per rapportare il quantitativo rinvenuto al fabbisogno individuale. Su questa base la difesa ha sviluppato gli argomenti giuridici e contestato, separatamente, le esigenze cautelari.

Occorre tradurre documenti e dati clinici in questioni da sottoporre al giudice.

Liberazione dagli arresti domiciliari senza alcuna misura cautelare

Il GIP ha rigettato la richiesta di arresti domiciliari, disponendo la liberazione senza altre misure. Il procedimento resta aperto: l'esito cautelare non equivale a un'assoluzione né rende consolidate tutte le tesi difensive. Resta il valore di un approccio che restituisce al caso concreto la sua specificità.

Lorenzo Simonetti

Avv. Lorenzo Simonetti